



COMUNE DI SORIANO CALABRO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Piazza Municipio - 89831 Soriano Calabro (VV)

Codice Fiscale – P. Iva 00353840796

*Allegato alla Delibera della Commissione Straordinaria
del Comune di Soriano Calabro (VV)*

n.8 del 28.06.2023

Regolamento del Comune di Soriano Calabro (VV) per la disciplina della gestione e della concessione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Soriano Calabro, in conformità alle finalità del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (Codice antimafia) promuove il riuso per finalità istituzionali e sociali, dei beni immobili e dei beni mobili iscritti in pubblici registri confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, come strumento di sviluppo e di riscatto del territorio e come attestazione della rivalsa sociale della legalità sulla criminalità.
2. Promuove altresì l'uso per finalità istituzionali dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel Codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.
3. Qualora il Prefetto ne ravvisi l'opportunità, partecipa ai tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate presso la Prefettura di Vibo Valentia, ai sensi dell'art. 41 ter introdotto nel Codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

Art. 2 - Principi

1. Il Comune di Soriano Calabro, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente regolamento, conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità con le norme previste dal vigente codice antimafia e ss.mm.ii., disciplina le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione, l'utilizzo e l'assegnazione, da parte del Comune, in favore dei soggetti indicati dall'art. 48, comma 3-lett c) dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata che l'Ente non intende utilizzare per fini propri nonché per l'uso istituzionale dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati di cui all'art. 48 comma 7 bis introdotto nel c.d. codice antimafia dalla Legge n° 161 del 17 ottobre 2017.

Art. 4 - Enti beneficiari. Assegnazione beni immobili confiscati

1. Il Comune assegna i beni immobili confiscati alla 'ndrangheta ed alle altre forme di criminalità organizzata, entrati a far parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali, mediante provvedimento di concessione in uso in favore dei soggetti indicati dall'art. 48 comma 3 del Decreto Legislativo n° 159/2011 (c.d. codice antimafia) e ss.mm.ii., e per il perseguimento di finalità sociali ovvero di finalità di lucro. In caso di concessione di

immobili confiscati per finalità di lucro, sussiste in capo al Comune il vincolo di reimpiego dei proventi percepiti per il perseguimento di finalità sociali.

2. Il bene, sulla base di apposita convenzione di cui al precedente comma, può essere assegnato in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento:
 - ✓ a **comunità**, anche giovanili;
 - ✓ ad **enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali,**
 - ✓ **ad organizzazioni di volontariato** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
 - ✓ **a cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - ✓ **a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti** di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
 - ✓ alle **associazioni di protezione ambientale** riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
 - ✓ ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni del codice antimafia;
 - ✓ in generale, agli Enti del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii (Codice del Terzo Settore).

Art. 5 - Redazione e pubblicazione elenco beni confiscati disponibili

1. Il Settore tecnico provvederà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, a redigere un apposito elenco dei beni immobili acquisiti al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo n° 159/2011 e ss.mm.ii. entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune di Soriano Calabro.
2. Il suddetto elenco dovrà essere pubblicato con adeguate forme e in modo permanente sul sito istituzionale del Comune di Soriano Calabro.
3. Tutti i beni immobili censiti nell'elenco devono essere catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione e devono riportare i dati concernenti, la natura, l'estensione, il valore, la consistenza, la destinazione e lo stato d'uso del bene, nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto, la durata dell'atto di concessione.
4. L'elenco dei beni immobili su richiamati deve essere diviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni non ancora assegnati ed una dedicata ai beni già assegnati e dovrà essere redatto ai sensi

dell'art. 48 comma 3 lettera c) del nuovo codice antimafia e ss.mm.ii. ed aggiornato con cadenza mensile.

5. Il surrichiamato elenco, sarà comunque aggiornato dal settore tecnico, ogni qualvolta verranno acquisiti al patrimonio dell'Ente nuovi beni assegnati dall'ANBSC.

**Art. 6 - Richiesta di concessione in uso dei beni immobili.
Avviso pubblico - Modalità e termini**

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento la concessione dei beni, ai soggetti di cui all'art. 48 comma 3 del codice antimafia, avverrà sulla base di una procedura ad evidenza pubblica. A tal fine verrà pubblicato apposito avviso da parte del Settore tecnico del Comune di Soriano Calabro. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line del Comune.

2. La richiesta di concessione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.soriano@asmepec.it e dovrà essere compilata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune di Soriano Calabro.

In ogni caso per la presentazione della domanda di concessione, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

3. La richiesta, pena il mancato accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà recare l'esatta indicazione della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito del soggetto richiedente. La richiesta dovrà essere corredata, in copia conforme, da quanto segue:

A) Per enti, associazioni, comunità, associazioni riconosciute e non:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale.

B) Per le cooperative sociali:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente al verbale dell'ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale del rappresentante legale e il certificato di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto disposto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive.

C) Per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266 e ss.mm.ii.:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di iscrizione al Registro Regionale, sezione provinciale, delle Organizzazioni di volontariato.

Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.309:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come ente ausiliario della Regione o dello Stato.

D) Per le ONLUS:

- Atto costitutivo e statuto, unitamente all'ultimo verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, l'ultimo verbale di nomina del rappresentante legale, l'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate così come stabilito dal Decreto Ministeriale 18 luglio 2003, n.266 "*Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*".

E) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, con la quale il richiedente:

- i dichiara di non trovarsi in condizioni di incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia;
- ii si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti del soggetto richiedente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
- iii si obbliga ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- iv dichiara di essere a conoscenza dei luoghi o dell'immobile del quale si richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
- v si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;
- vi dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- vii dichiara di essere in regola con le norme di cui alla legge n° 68/1999 s.m.i. in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- viii dichiara di assumersi l'onore delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle relative utenze e servizi a rete;
- ix dichiara di accettare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- x dichiara di non aver assunto alle proprie dipendenze o conferito incarichi a dipendenti del Comune di Soriano Calabro cessati dal rapporto di pubblico impiego, che negli

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Soriano Calabro, secondo le indicazioni dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001;

xi dichiara di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne tutti i contenuti senza condizioni e riserve.

4. Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto dal rappresentante legale, con allegata una dettagliata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare, della loro ricaduta sul territorio, il relativo cronoprogramma e il piano finanziario contenente l'impegno ad assumersi l'onere di sostenere le eventuali spese straordinarie. E' necessario altresì indicare e documentare la provenienza delle somme che si intendono impiegare per l'utilizzazione del bene.

F) Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività svolte nell'ultimo triennio dal soggetto richiedente, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale

G) Eventuale relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dal soggetto richiedente in materia di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, redatta e sottoscritta dal rappresentante legale.

In riferimento ai punti D) e E) è necessario indicare in ciascuna relazione:

- La tipologia di servizio e destinatari;
- I committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti Locali, altro);
- La data di inizio e di scadenza dell'affidamento;
- Numero totale di mesi in gestione
- Estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche
- L'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori del soggetto richiedente;
- La nomina del responsabile del progetto;
- Piano finanziario.

5. Tutta la documentazione presentata per richiedere la concessione del bene immobile registrato confiscato, ~~oltre che in formato cartaceo~~, dovrà essere inoltrata su supporto informatico durevole (CD) ~~contenente l'apposita dichiarazione che il contenuto è conforme all'originale in formato cartaceo.~~

Art. 7 - Procedimento di concessione beni immobili confiscati

1. Per la concessione dei beni immobili confiscati il Settore Tecnico del Comune di Soriano Calabro provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 6.
2. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di concessione in uso entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo on-line del Comune.

3. Il Responsabile dell'Ufficio, decorso il termine perentorio stabilito nell'avviso pubblico, provvederà alla disamina della documentazione pervenuta attestando il rispetto dei tempi e dei modi di presentazione della domanda di concessione in uso.
4. All'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Settore Tecnico redigerà apposita graduatoria delle domande ritenute ammissibili e quelle escluse. Il medesimo Settore procederà alla richiesta della documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti dichiarati per procedere alla stipula del contratto, che avverrà entro i trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione completa. Nel caso in cui il soggetto assegnatario del bene non ottemperi alle richieste dell'ufficio entro i termini assegnati, l'assegnazione decade e si procederà con successivo atto deliberativo alla revoca della stessa per inadempimento precontrattuale da parte del soggetto beneficiario.
5. Il soggetto richiedente dovrà produrre fac - simile di polizza assicurativa con l'impegno assunto dall'assicuratore a sottoscriverla in conformità alla medesima a far data dalla stipula del contratto. In mancanza, il contratto non potrà essere stipulato.
6. Le spese per la registrazione del contratto sono a carico del concessionario, che provvederà a consegnarne copia conforme al Responsabile dell'Ufficio Tecnico entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione.

Art. 8 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:

- ✓ a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- ✓ all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- ✓ a presentare all'Ente, con cadenza annuale, un riepilogo delle attività svolte ed un programma delle attività che si intendono svolgere;
- ✓ a stipulare polizza assicurativa per incendio (che assicuri i danni materiali e diretti al fabbricato derivante da incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori; fenomeni atmosferici; atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), sciopero e tumulti popolari; fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura o perdita di impianti idrici; correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna; crollo e collasso strutturale; terremoti; inondazione, alluvione, allagamento; che copra le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile) e responsabilità civile fabbricati (che assicuri le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di

responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi) con primaria compagnia, che copra i rischi della proprietà del fabbricato concesso in locazione e/o comodato d'uso gratuito per l'intera durata della locazione e/o concessione.

- ✓ in caso di destinazione di beni immobili confiscati per finalità lucrative del Comune, il locatario sarà tenuto a stipulare, oltre alla polizza assicurativa di cui alla lett. d) del presente articolo, anche una polizza fideiussoria di durata annuale, con tacito rinnovo, che garantisca un importo pari a 6 (sei) mensilità del canone di locazione, in aggiunta al deposito cauzionale eventualmente previsto nello stesso contratto di locazione;
- ✓ a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
- ✓ a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
- ✓ a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- ✓ ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene provvedendo ad intestare o volturare tutte le utenze a nome del soggetto concessionario;
- ✓ ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- ✓ a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
- ✓ ad esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Soriano Calabro e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: “***Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio del Comune di Soriano Calabro***”.
- ✓ a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

Art. 9 - Durata

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene.

2. Di norma la concessione avente ad oggetto i beni immobili non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 6 anni (sei) e superiore a 20 (venti) anni, mentre la concessione relativa ai beni mobili registrati non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 3 anni (tre) e superiore a 10 (dieci) anni.
3. La concessione può essere rinnovata previa richiesta di rinnovo, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente concessionario, indirizzata al Comune di Soriano Calabro almeno sei mesi prima della scadenza.
4. Il Settore tecnico provvederà al rinnovo, successivamente all'acquisizione di apposita deliberazione in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
5. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di preminente interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura - U.T.G., con termine di preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 10 - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
2. In caso di inosservanza dei suddetti divieti, la concessione verrà revocata.

Art. 11 - Controlli

1. E' rimesso al Settore Tecnico, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. A tale scopo, il Settore Tecnico può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

Art. 12 - Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, previa contestazione, quando il concessionario contravvenga anche ad una sola delle disposizioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, alle disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere

atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente.

2. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- ✓ qualora dalle informazioni acquisite dalla Prefettura, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
- ✓ qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- ✓ qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- ✓ qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dal Sindaco su proposta del settore competente in materia che ne curerà l'istruttoria;
- ✓ qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- ✓ qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo criminale;
- ✓ qualora il concessionario non abbia utilizzato il bene secondo il progetto presentato per il quale ha ottenuto la concessione entro 1 anno dal relativo provvedimento;
- ✓ qualora il concessionario, in caso di terreno ricevuto in concessione, abbia effettuato sulla superficie dello stesso, opere murarie e/o altre costruzioni non previste nel progetto presentato;
- ✓ qualora l'ente concessionario non consegua l'oggetto sociale per il quale è stato costituito oppure quando sopravviene l'impossibilità di conseguirlo, nonché negli altri casi di cui all'art. 2272 del Codice Civile;

3. La decadenza comunque pronunciata non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo a favore del concessionario.

Art. 13 - Azione risarcitoria

1. La violazione dell'art. 12 del presente regolamento, a seguito della decorrenza della concessione e dell'esercizio del potere sanzionatorio, comporta da parte del Comune di Soriano Calabro l'immediata richiesta di risarcimento danni nei confronti del concessionario.
2. Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente concessione per negligenza, responsabilità e violazione di legge non potrà presentare al Comune di Soriano Calabro, salvo pronunce favorevoli dell'A.G., altre richieste di concessione.

Art. 14 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia inerente la concessione in uso dei beni immobili e dei beni mobili registrati, nonché ai fini della interpretazione delle norme del presente regolamento, il foro competente è quello di Vibo Valentia.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla data di esecutività della delibera di adozione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sostituirà ogni altro atto regolamentare sulla stessa materia in precedenza approvato.
2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le leggi vigenti in materia.